NUOVE NORME SULLA PROMOZIONE DEI DIRETTORI DIDATTICI A ISPETTORI SCOLASTICI. INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI

Art. 10

Aumento dell'organico degli ispettori scolastici

Il ruolo organico degli ispettori scolastici delle scuole elementari e' modificato come segue:

a) dal 1 ottobre 1968 n. 345 posti;

b) dal 1 ottobre 1969 n. 365 posti;

c) dal 1 ottobre 1970 n. 385 posti. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede in ciascun esercizio finanziario con l'impiego parziale delle somme previste dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente provvedimenti per lo sviluppo della scuola negli anni dal 1966 al 1970. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 7 febbraio 1968, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici a ispettori scolastici. Incremento del ruolo organico degli ispettori scolastici
Estremi	Legge 23 dicembre 1967, n. 1342
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-norme-sulla-promozione-dei-direttori-didattici-a-ispettori/art-10-aumento-dell-organico-degli-ispettori-scolastici/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it